

TABELLA INDENNITA' DI MEDIAZIONE

(All.1 Del Regolamento di Mediazione)

Importi dovuti ciascuna parte rispetto al valore della lite
nei casi di cui all'art.5, commi 1 bis e 2 del d.lgs.28/2010 (iva esclusa)

Valore della lite	Indennità di mediazione secondo il DM180/2010	Riduzione per materia obbligatoria	25 % aumento indennità in caso di successo della mediazione
da € 0 a € 1.000	€ 65,00	€ 43	€ 10,75
da € 1.001 a € 5.000	€130,00	€ 86	€ 21,50
da € 5.001 a € 10.000	€240,00	€ 160	€ 40
da € 10.001 a € 25.000	€360,00	€ 240	€ 60
da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00	€ 400	€ 100
da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000,00	€ 666	€ 166,5
da € 250.001 a € 500.000	€2.000,00	€ 1.000	€ 250
da € 500.001 a € 2.500.000	€3.800,00	€ 1.900	€ 475
da € 2.500.001 a € 5.000.000	€5.200,00	€ 2.600	€ 650
oltre € 5.000.001	€9.200,00	€ 4.600	€ 1.150

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per un importo di euro 48,80 (inclusa IVA) versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento della sua dichiarazione di adesione all'incontro informativo, da inviare entro 4 giorni dalla data di convocazione di tale incontro.

All'atto di presentazione dell'istanza è dovuto dalla parte istante un acconto per le spese di notifica pari a € 30,00 oltre IVA. A conclusione della procedura le spese di notifica saranno quantificate e fatturate alla parte istante nella misura di € 10,00 oltre IVA a convocazione.

I versamenti devono essere effettuati a :

ADR Concordia Italia S.r.l.

presso UNICREDIT BANCA – Via del Corso 374 -Roma

IBAN: IT 55 M 02008 05154 000101258568

Criteri di determinazione e tabella dell'indennità di mediazione

Le indennità di mediazione sono dovute da ciascuna parte nella misura indicata nella tabella delle tariffe, riportata nell'allegato "1" al Regolamento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma dell'Allegato 1 al Regolamento:

- può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Il valore economico della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Se a conclusione dell'incontro informativo le parti concordemente accettano di iniziare la mediazione sono tenute a versare entro 10 giorni dall'inizio del procedimento medesimo le indennità come da tabella a norma dell'Allegato 1 al Regolamento.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte